

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  
PER CONTRATTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE A RILEVANZA  
NAZIONALE**

***REGOLAMENTO***

## **INDICE**

<b>ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 2 DURATA DEL SISTEMA .....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 3 SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8 EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 9 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 10 RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 11 SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 12 CANCELLAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 13 RIMBORSO SPESE.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 14 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 15 PUBBLICITA' .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 16 EFFICACIA .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 17 TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>15</b>

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

- 1.1** Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito: Codice) è istituito presso la Sorical S.p.A. (di seguito: SORICAL) il Sistema di qualificazione per contratti di lavori di manutenzione a rilevanza nazionale (di seguito: Sistema).
- 1.2** Il Sistema è volto alla definizione di un elenco di Soggetti di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali SORICAL individua i concorrenti da invitare alle singole procedure di affidamento di contratti di lavori di manutenzione a rilevanza nazionale.
- 1.3** I Soggetti sono qualificati nel Sistema per categorie di specializzazione nonché per classifiche di importo così come identificate all'allegato A.
- 1.4** Il presente documento e i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituiscono il Regolamento di qualificazione. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai Soggetti che richiedono la qualificazione al Sistema nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
- 1.5** Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

## **Articolo 2**

### **DURATA DEL SISTEMA**

- 2.1** Il Sistema ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
- 2.2** SORICAL si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema, dandone avviso con le modalità di cui al successivo art. 15.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA**

- 3.1** Possono presentare Domanda di qualificazione:
  - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-*ter* cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
  - d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società consortile, ai sensi dell'articolo 2615-*ter* cod. civ.;
  - e) i GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo) costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE n. 2137/85 e, per le imprese italiane, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- 3.2** La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, del Codice.
- 3.3** Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio), fermo quanto previsto al successivo art. 14.2.
- 3.4** Alla singola impresa non è, tuttavia, consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.
- 3.5** L'iscrizione dei Soggetti al Sistema di qualificazione, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento dell'Amministratore delegato di Sorical.

## **Articolo 4**

### **DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

- 4.1** I Soggetti interessati alla qualificazione devono presentare a SORICAL apposita Domanda di qualificazione precisando le categorie di specializzazione e relative classifiche di importo per le quali richiedono di essere qualificati.
- 4.2** Al momento della presentazione della Domanda di qualificazione, i consorzi e i GEIE devono essere già costituiti.
- 4.3** La Domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

- 4.4 La Domanda, compilata secondo lo schema allegato (allegato B), e corredata della documentazione di cui al successivo art. 6 e dell'attestazione di versamento di cui all'art. 13, deve pervenire a:

Sorical S.p.A.

Viale Europa, 35

88063 CATANZARO

- 4.5 Si consente la consegna a mano, direttamente all'indirizzo indicato al punto che precede, dalle ore 9.00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi.
- 4.6 Alla Domanda deve essere allegata espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei dati identificativi il Soggetto richiedente la qualificazione nonché le categorie di specializzazione e relative classifiche di importo in cui risulti qualificato. I dati saranno comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema ai sensi dell'art. 232, comma 8, del Codice.

## Articolo 5

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- 5.1 Ai fini della qualificazione, i Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

**5.2 Requisiti di ordine generale ex art. 38 del Codice**

Salva diversa previsione normativa non sono ammessi al presente Sistema i soggetti:

- a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o, comunque, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione al Sistema, qualora il Soggetto richiedente non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f. che, secondo motivata valutazione di SORICAL, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, accertate con qualsiasi mezzo di prova; che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova; che hanno commesso una violazione nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico di Sorical;
- g. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. che nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda al Sistema, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. che non sono in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- k. nei cui confronti è stata applicata:
  - 1) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248;

- 2) la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una impresa individuale, le situazioni di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono essere verificate nei confronti del titolare e del direttore tecnico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una società in nome collettivo, le situazioni di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono essere verificate nei confronti dei soci e del direttore tecnico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una società in accomandita semplice, le situazioni di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono essere verificate nei confronti dei soci accomandatari e del direttore tecnico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia un altro tipo di società ovvero un consorzio, le situazioni di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono essere verificate nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia un consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ., un consorzio stabile o un G.E.I.E. le situazioni di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono essere verificate anche nei confronti di ciascuna impresa consorziata o aderente al G.E.I.E. con le modalità sopra richiamate secondo la formula giuridica rivestita.

In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane le situazioni di cui al presente art. 5.2 lett. b) e c) devono essere verificate nei confronti del consorzio nonché nei confronti dei soggetti per conto dei quali il consorzio presenta domanda di qualificazione.

Ai fini della verifica della situazioni di cui al presente art. 5.2 lett. b) e c), i consorzi stabili e i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane devono indicare i consorziati per conto dei quali presentano domanda di qualificazione.

### **5.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi**

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla qualificazione sono i seguenti:

**a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro:**

1. esecuzione, nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, di lavori analoghi alla categoria per la quale il Soggetto intende qualificarsi;

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione;
3. disponibilità di adeguate attrezzature tecniche.

**b) per i lavori di importo superiore a 150.000 euro:**

1. attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti.

I consorzi di concorrenti e G.E.I.E. devono indicare i consorziati o aderenti al G.E.I.E. per conto dei quali presentano domanda di qualificazione. In tal caso, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla qualificazione nella classifica di importo richiesta dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al presente punto da almeno una delle imprese consorziate, la parte restante, cumulativamente, dalle altre imprese consorziate, in misura comunque non inferiore al 10% di quanto richiesto al presente punto.

## **Articolo 6**

### **DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE**

- 6.1 I Soggetti che richiedono la qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 4, producendo la documentazione di seguito descritta.
- 6.2 La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3 La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.4 Tutte le dichiarazioni e gli elenchi devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.5 Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere corredate, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.6 SORICAL si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate.

In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, SORICAL darà comunicazione in tal senso

all'Osservatorio dei contratti pubblici, ferme le segnalazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**6.7** La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti di data non anteriore a tre mesi dalla domanda di qualificazione:

**1. in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi:**

- a) certificato storico, in forma non sintetica, di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., contenente la dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero di documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza nel caso di soggetti esteri;
- b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.2. lettere a), d), e), f), g), h), i);
- c) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza;
- d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alle condanne di cui al precedente art. 5.2 lettera c) con beneficio di non menzione;
- e) documento comprovante la regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;
- f) verbale di nomina degli amministratori in carica all'atto della presentazione della domanda e/o di eventuali procuratori nel caso di società o di consorzi di qualsiasi tipo;
- g) eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente);
- h) elenco delle imprese con le quali intercorrono rapporti di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero di collegamento sostanziale ex art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/06.

**1.1 I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere riferiti:**

- 1) al titolare e al direttore tecnico nel caso di impresa individuale;
- 2) a tutti i soci e al direttore tecnico per le società in nome collettivo;
- 3) ai soci accomandatari e al direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
- 4) agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico per ogni altro tipo di società e per i consorzi;
- 5) ai succitati soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data della domanda di iscrizione al Sistema.

2. In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1 del D.P.C.M. n. 187/91:

- a) della propria composizione societaria;
- b) dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
- c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- d) dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

3. In caso di consorzi o G.E.I.E. deve, inoltre, essere presentata:

- a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;
- b) adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestate fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- c) copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
- d) dichiarazione sostitutiva resa da ogni consorziato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale dichiara di non far parte di altri consorzi che abbiano richiesto la qualificazione.

**6.8** Dichiarazioni e attestazioni relative al requisito di cui all'art. 5.3 a) per i soggetti che richiedono la qualificazione per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 €.

## **Articolo 7**

### **ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

**7.1** Sulla base della documentazione pervenuta, SORICAL dispone la qualificazione dei Soggetti secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte.

**7.2** All'uopo fa fede la data oltre che il numero di protocollo di arrivo.

**7.3** Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento di qualificazione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.

- 7.4 SORICAL, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente documentata, comunica, per iscritto, l'esito del procedimento di qualificazione.
- 7.5 Nell'eventualità che il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, SORICAL entro il medesimo termine, comunica al Soggetto richiedente la nuova data di emissione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, deve essere fissata nel limite massimo di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
- 7.6 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
- 7.7 In tal caso il predetto termine di trenta giorni riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 7.8 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro due mesi dalla richiesta, farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.
- 7.9 L'esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

## **Articolo 8**

### **EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE**

- 8.1 La qualificazione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito di SORICAL, alle procedure di affidamento indette avvalendosi del presente Sistema.
- 8.2 La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni indicate all'art. 9.

## Articolo 9

### SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 9.1** I Soggetti qualificati e quelli che abbiano presentato domanda di qualificazione danno comunicazione a SORICAL di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 rilevanti ai fini della qualificazione stessa.
- 9.2** Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3** L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni peggiorative, comportano la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 9.4** Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata.
- 9.5** Unitamente alla comunicazione delle variazioni i Soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le altre condizioni che hanno consentito la qualificazione.
- 9.6** L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, entro il termine prescritto, dà luogo alla sospensione dalla qualificazione nel caso di Soggetti già qualificati; nonché alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di Soggetti non ancora qualificati.
- 9.7** L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

## Articolo 10

### RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

- 10.1** Nei quarantacinque giorni precedenti la data di scadenza della qualificazione al Sistema, i Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione devono presentare domanda corredata dall'intera documentazione indicata al precedente articolo 6 aggiornata.
- 10.2** SORICAL comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate al precedente articolo 7.9.

## **Articolo 11**

### **SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE**

- 11.1** La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema.
- 11.2** SORICAL procede alla sospensione dalla qualificazione quando il Soggetto qualificato:
- 1) sia incorso in una delle ipotesi previste all'art. 5.2 lettere f); g); i);
  - 2) non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente art. 9.
- 11.3** La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
- 11.4** Ai Soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da SORICAL rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.
- 11.5** Qualora il soggetto qualificato sia incorso nell'ipotesi prevista al precedente art. 5.2 lettera f), il provvedimento di sospensione ha una durata pari a tre mesi.
- 11.6** Qualora, invece, il soggetto qualificato sia incorso nelle ipotesi previste al precedente art. 5.2 lettere g) e i) il provvedimento di sospensione si protrae fino alla rimozione dei motivi che l'hanno prodotto, rimozione che deve essere comunicata con le modalità di seguito precisate.
- 11.7** Il Soggetto, cessate le cause determinanti la Sospensione di cui al comma precedente, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.
- 11.8** SORICAL comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della Sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza.
- 11.9** In nessun caso il termine di Sospensione incide su quella che è la data di scadenza della qualificazione.
- 11.10** In ogni caso, la Sospensione non va oltre la naturale data di scadenza della qualificazione del Soggetto interessato.

## **Articolo 12**

### **CANCELLAZIONE**

- 12.1** La Cancellazione è la definitiva esclusione del Soggetto qualificato dal Sistema.
- 12.2** SORICAL dispone la cancellazione nei casi in cui il Soggetto qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2, salvo quanto stabilito per la Sospensione;
  - non sia più in possesso dei requisiti S.O.A.;
  - abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di SORICAL;
  - sia incorso nella seconda sospensione dalla qualificazione negli ultimi due anni;
  - non abbia fatto richiesta di rinnovo della qualificazione.
- 12.3** SORICAL provvede, altresì, alla cancellazione dei Soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.
- 12.4** SORICAL comunica per iscritto al Soggetto interessato il suddetto provvedimento, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
- 12.5** Il Soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause determinanti la cancellazione, salvo il caso in cui quest'ultima consegua ad uno dei motivi di cui all'art 5.2 lett. a).

## **Articolo 13**

### **RIMBORSO SPESE**

- 13.1** Il procedimento di qualificazione è attivato dopo l'avvenuto versamento a SORICAL, da parte del soggetto che presenta domanda di qualificazione, di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 100,00 + IVA per ciascuna domanda.
- 13.2** Il procedimento di rinnovo è attivato dopo l'avvenuto versamento a SORICAL, da parte del Soggetto che presenta domanda di rinnovo, di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 75,00 + IVA.
- 13.3** Il pagamento di cui ai punti precedenti, deve effettuarsi mediante bonifico bancario presso:

Banca Nuova S.p.a.

**IBAN:IT52 K051 3204 4018 2457 0200 369**

Specificando nella causale del bonifico: **SISTEMA QUALIFICAZIONE – RIMBORSO SPESE**  
Ai Soggetti è rilasciata fattura degli importi corrisposti.

- 13.4** Alla domanda di qualificazione e/o di Rinnovo della stessa, deve essere allegata copia del bonifico che attesti l'avvenuto versamento.

## **Articolo 14**

### **SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA**

- 14.1** SORICAL si avvale del Sistema invitando, con le modalità di volta in volta stabilite dai competenti organi societari ai sensi del successivo art. 14.2, un numero di soggetti qualificati, di norma, compreso tra un minimo di quindici (ove esistenti) ed un massimo di trenta.
- 14.2** Gli organi societari competenti individuano i Soggetti da invitare alle singole procedure sulla base di criteri oggettivi e secondo principi di rotazione, tenendo conto, oltre che dei requisiti di qualificazione in ragione dell'importo dell'affidamento anche della data di iscrizione al Sistema, dell'area territoriale in cui devono essere effettuati i lavori, dell'eventuale numero di inviti già ricevuti da tali Soggetti, delle commesse acquisite, dell'esistenza di divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura per soggetti tra cui intercorrano, a vario titolo, rapporti di controllo o collegamento sostanziale, nonché della eventuale mancata attuazione, in precedenti incarichi, degli interventi repressivi di emergenza entro il termine contrattualmente previsto.
- 14.3** Le lettere di invito contengono tutte le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara, nonché le condizioni di partecipazione di RTI e consorzi, le eventuali incompatibilità e i criteri di aggiudicazione.

## **Articolo 15**

### **PUBBLICITA'**

- 15.1** L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 66, comma 7 del Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di SORICAL S.p.A. nella sezione "Bandi di Gara".
- 15.2** In osservanza a quanto prescritto dall'art. 223, comma 10, del Codice, il predetto avviso è pubblicato annualmente.
- 15.3** Negli stessi termini e con le medesime modalità SORICAL pubblica l'avviso relativo all'aggiornamento, alla modifica o alla revoca del Sistema.

## **Articolo 16**

### **EFFICACIA**

- 16.1** SORICAL si avvale del Sistema quando nella categoria interessata sia stato qualificato un numero minimo di cinque Soggetti, salvo il caso in cui l'avviso di istituzione del Sistema venga utilizzato come mezzo di indizione di gara.
- 16.2** Qualora i Soggetti richiedenti la qualificazione siano inferiori a cinque SORICAL, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema salvo che alla data di emissione delle lettere di invito a presentare offerta non pervengano nuove domande corredate di tutta la documentazione necessaria.

## **Articolo 17**

### **TUTELA DELLA PRIVACY**

- 17.1** SORICAL ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", precisa che:
- a.** il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati sono conservati presso SORICAL per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
  - b.** alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema;
  - c.** l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.
- 17.2** Titolare del trattamento dei dati è SORICAL S.p.A. nella persona di Geom. Mario Torresani.
- 17.3** Il Responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Mario Torresani.
- 17.4** L'aggiornamento dei dati avviene in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi dell'art. 9.

- 17.5** Tali dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
- 17.6** In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dei dati.

L'Amministratore Delegato  
Ing. Maurizio Del Re